



Delibera n. **1/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 1/14

OGGETTO: Adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 1/2016	Prot. n. 1163	UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCHI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA				X
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che prevede che "*I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione*";
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettoriale n.253/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la proposta di adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.48/2015/DISB del 15 dicembre 2015;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.326/2015 del 18 dicembre 2015;



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 2/14

ritenuto opportuno non specificare la denominazione delle Scuole nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento, considerato che ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto di Ateneo: *"Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito Regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Tale Regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni"*;

sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

di approvare l'adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

TITOLO I IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), al quale sono attribuite funzioni di ricerca e didattiche, le altre attività di formazione e le attività rivolte all'esterno, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Ove per necessità e opportunità sia utile, per una migliore comprensione internazionale, riportare anche la denominazione in inglese, essa è individuata in "Department of Biomolecular Sciences".
3. Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere; pertanto, l'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, quindi, solo ad esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari è una struttura di promozione ed organizzazione finalizzata alla gestione di attività di ricerca e didattiche. In tal senso promuove, coordina, verifica e pubblicizza: a) le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente; b) le attività didattiche relative ai corsi di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca ed ogni altro corso di alta formazione afferente al Dipartimento. L'attività di gestione e coordinamento dei corsi di studio è attribuita a strutture didattiche dotate di proprio Regolamento le cui modalità sono sancite negli articoli 8 e 14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Il Dipartimento è Centro di Gestione Autonoma.



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 3/14

3. Il Dipartimento promuove l'aggregazione di docenti che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti delle Scienze Biologiche, Biotecnologiche, Biomediche, Nutrizionali, Ambientali, Motorie e Farmaceutiche.
Il Dipartimento promuove e coordina anche attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati.
Infine, il Dipartimento collabora con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni.
4. Il Dipartimento, su indicazione delle strutture didattiche che ad esso afferiscono, promuove, coordina e delibera sulle attività dei rispettivi corsi di studio. Il Dipartimento, inoltre, promuove, coordina e delibera sulle attività formative relative ai Dottorati di Ricerca, Master di primo/secondo livello e, più in generale, tutti i corsi di alta formazione in esso attivati.
5. Il Dipartimento, nell'ambito delle sue attività, può proporre, in base all'articolo 12 dello Statuto d'Ateneo, la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla didattica.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale di istituzione che prevede anche le attrezzature messe a disposizione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.

Articolo 4

Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo, Emeriti ed Onorari, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato, per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta e i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con Disposizione del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, e vi operano i borsisti ed i titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura. Possono farne parte anche i professori con contratto di collaborazione, altri dottorandi ed ogni studioso italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni comprendenti aree affini di ricerca.
2. Ogni docente può afferire a una sola sezione.
3. La costituzione della sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a seguito di opportuna richiesta da parte dei proponenti. Eventuali modifiche di afferenza sono comunicate al Direttore e per suo tramite al Consiglio.
4. Il Responsabile di sezione è un professore di ruolo, o ricercatore, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Dipartimento. I Professori di ruolo/ricercatori afferenti alla sezione propongono il Responsabile di Sezione che viene poi nominato dal Consiglio di Dipartimento.



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 4/14

5. Le Sezioni non hanno autonomia finanziaria né amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento dispone della dotazione ordinaria di funzionamento e delle seguenti risorse finanziarie:
- a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per le attività didattiche;
 - c) assegnazioni per attrezzature;
 - d) proventi da contratti, convenzioni e contributi per attività di ricerca;
 - e) proventi per prestazioni a pagamento;
 - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
- a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
 - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - h) alle adunanze del Consiglio di Dipartimento partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile didattico del Plesso Scientifico 2.
2. La rappresentanza di cui al comma 1, lettera d), resta in carica tre anni ed è rieleggibile; la rappresentanza di cui al comma 1, lettera e), resta in carica un anno e può essere rieletta; la rappresentanza di cui al comma 1, lettera f), resta in carica un anno, purché in tale periodo ri-



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 5/14

resta la qualifica di assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui al comma 1, lettera g), resta in carica due anni e può essere rieletta per una sola volta.

3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.

Articolo 9

Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g), dell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 10

Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza ed il relativo Regolamento di funzionamento;
 - c) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento dei Professori e Ricercatori;
 - d) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
 - e) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle strutture didattiche del Dipartimento;
 - f) delibera su eventuali funzioni da delegare alle strutture didattiche;
 - g) analizza le risorse di personale tecnico-amministrativo, formula proposte per il miglior utilizzo e richieste inerenti la necessità del suddetto personale;
 - h) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - i) delibera sulle proposte e iniziative delle strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse;
 - j) sentiti i Consigli delle strutture didattiche, delibera le procedure di verifica della funzionalità ed efficienza degli obiettivi formativi, dell'attività didattica svolta nell'ambito dei corsi di studio di competenza;
 - k) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza di sua competenza;
 - l) propone l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche e di formazione la cui gestione è affidata al Dipartimento;
 - m) formula richieste in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte degli Organi competenti per legge o Statuto, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento e nelle strutture didattiche che vi afferiscono, applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quello del chiamato;
 - n) esprime pareri in merito al Regolamento Generale di Ateneo ed al Regolamento Didattico di Ateneo;
 - o) predispone ed approva la proposta del budget, economico e degli investimenti, annuale e triennale e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 6/14

- p) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, determina le proprie esigenze di organico e formula agli organi di Ateneo motivate richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato in relazione ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento, mediante deliberazioni assunte a voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella composizione prevista dalla normativa vigente;
 - q) nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;
 - r) propone l'attivazione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di appartenenza.
 - s) approva l'istituzione delle Sezioni e nomina i coordinatori delle stesse.
 - t) elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale di Ateneo ed i membri elettivi della Giunta;
 - u) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - v) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione post-laurea e di master universitari di primo e secondo livello.

Articolo 11

Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso inviato, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, a ciascun avente diritto, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento.

Articolo 12

Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 13



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 7/14

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma di un foglio di presenze, allegato al verbale del Consiglio.

Articolo 14

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nell'articolo 12.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
6. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti senza diritto di voto.
7. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. Il Direttore, nel caso in cui professori di ruolo o ricercatori si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora gli stessi registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico, deve verificare nel contesto del Consiglio l'eventuale opportunità della segnalazione al Senato Accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

Articolo 15

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di professori di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di ricercatori partecipano i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i Professori di I o II fascia o tra i ricercatori.
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 8/14

6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
8. I verbali non approvati nella stessa seduta possono essere approvati nelle sedute successive.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina *web*.

Articolo 16

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di derogare alla regola del voto palese decide il Direttore.

Articolo 17

Ufficio di Segreteria amministrativa

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti sono assegnate, con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario amministrativo, tra l'altro:
 - a) coordina l'attività amministrativa dell'ufficio ed è responsabile dell'ufficio stesso e del personale assegnato;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta;
 - c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
 - d) cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - e) collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - f) effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
 - g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili;
 - h) è responsabile del Plesso Scientifico 2.
3. L'ufficio di segreteria amministrativa del dipartimento è ufficio dell'Amministrazione Centrale per quanto riguarda in particolare l'osservanza di tutte le norme di contabilità e degli adempimenti in materia fiscale.
4. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), nel nuovo assetto organizzativo, è gestita dal Plesso Scientifico 2.
5. All'ufficio possono essere affidati più Centri Autonomi di Gestione.

TITOLO III

DIRETTORE

Articolo 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento e promuove/coordina le attività istituzionali di competenza dello stesso;



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 9/14

- b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta Didattica;
 - d) indice le elezioni;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di competenza, necessari per la predisposizione del bilancio di Ateneo;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - m) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Presidente della struttura didattica;
 - n) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - o) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 19

Durata della carica ed incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20

Vice-Direttore

1. Il Direttore designa, tra i professori di I e II fascia, membri del Consiglio di Dipartimento, un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un professore con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. Il Vice-Direttore è membro di diritto della Giunta.

Articolo 21

Elezioni

1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di mancanza o di motivata impossibilità dei professori di ruolo di prima fascia e negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legge,



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 10/14

- l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
- L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro 20 giorni.
 3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per la elezione del Direttore, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio in osservanza delle norme del Regolamento Generale d'Ateneo.
 4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e subito dopo il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.
 5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
 6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
 7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
 8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.
 9. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo.
Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.
 10. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

TITOLO IV



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 11/14

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 22

Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Segretario Amministrativo;
 - c) il Vice-Direttore;
 - d) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - e) i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento;
 - f) almeno 5 professori di ruolo/ricercatori;
 - g) un componente del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore, il Vice-Direttore e il Segretario Amministrativo sono membri di diritto, così come i Presidenti delle strutture didattiche e i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca. I professori di ruolo/ricercatori e il membro del personale tecnico-amministrativo vengono eletti tra i componenti del Consiglio da tutti i membri del Consiglio.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Se eleggibili, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Assicurando che il numero complessivo di eletti risulti almeno uguale a 5, la procedura deve garantire l'elezione in Giunta di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Nel caso di abbandono/cessata disponibilità, la Giunta sarà opportunamente integrata utilizzando il meccanismo elettivo.
Le elezioni, su proposta del Direttore e previa approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono svolgersi con voto palese.
5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. La giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.
6. Il numero di professori di ruolo/ricercatori eleggibili, oltre il minimo previsto, è deliberata, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento in funzione di specifiche competenze necessarie per il buon funzionamento dell'organo dipartimentale.
7. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

Articolo 23

Funzioni

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi relativi alle competenze del Consiglio di Dipartimento elencate nell'articolo 10 di questo Regolamento.

Articolo 24

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario con comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e con avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 12/14

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato, in caso di sua assenza il Direttore individua, tra i membri della Giunta, un sostituto.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

Articolo 25 Composizione

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto d'Ateneo.
2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
5. La Commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Articolo 26 Funzioni

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risultati. A tal fine la Commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento opera in stretto accordo con le strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27 Definizione, istituzione e funzionamento

1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne denominate Scuole in ottemperanza all'articolo 8 dello Statuto ed all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo. Le Scuole sono istituite, su propo-



Delibera n. 1/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 13/14

sta del Consiglio di Dipartimento, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Ciascuna Struttura didattica avrà un proprio Regolamento di funzionamento che su proposta del Consiglio del Dipartimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

TITOLO VII GIUNTA DIDATTICA

Articolo 28 Funzioni

1. La Giunta Didattica coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle altre attività didattiche o di formazione afferenti al Dipartimento.

Articolo 29 Composizione

1. Sono membri della Giunta Didattica:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Vice-Direttore;
 - c) i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento;
 - d) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - e) un professore di ruolo/ricercatore per ogni struttura didattica designato ciascuno dal rispettivo Consiglio di Scuola.
2. La durata dell'incarico dei membri di cui al comma 1, lettera d), è di tre anni ed è rinnovabile. In ogni caso, l'incarico viene meno quando il membro cessa di far parte del Consiglio della Scuola.
3. In casi specifici e su invito del Direttore, possono partecipare ai lavori della Giunta Didattica anche i Responsabili dei Corsi di perfezionamento o dei Master.
4. Alle riunioni della giunta didattica partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile didattico del Plesso Scientifico 2.

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 30 Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del Regolamento di funzionamento delle strutture didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta del Regolamento di funzionamento e quello del Regolamento delle strutture didattiche.
2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e quello delle strutture didattiche sono emanati con Decreto Rettorale.
3. Modifiche od integrazioni ai suddetti Regolamenti sono approvate con le modalità di cui ai comma precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 31



Delibera n. **1/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.
2. Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
